



Municipio di S. Antonino

Via Municipio 10, 6592 S. Antonino

Tel. 091 850 20 90 cancelleria@santonino.ch

Fax 091 850 20 99 <http://www.santonino.ch>

Ccp 65-791-4

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE L'ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO FINANZIARIO PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE/SCOOTER ELETTRICI

Il Municipio di S. Antonino, richiamati:

- l'articolo 192 LOC e il Preambolo ROC;

ORDINA

CAPITOLO I

Disposizioni introduttive

Art. 1

Scopo

La presente Ordinanza ha quale scopo la promozione della mobilità lenta nel territorio giurisdizionale di S. Antonino e disciplina le modalità di attribuzione di un contributo finanziario per l'acquisto di biciclette/scooter elettrici.

Art. 2

Beneficiari

¹ Possono richiedere il contributo comunale per l'acquisto di una bicicletta/scooter elettrici le persone fisiche domiciliate a S. Antonino e le persone giuridiche, enti e fondazioni con sede legale a S. Antonino per scopi di mobilità aziendale.

² Ogni richiedente/beneficiario ha diritto ad un solo contributo. In caso di altri acquisti a suo nome, non beneficerà di ulteriori contributi.

³ Ogni nucleo familiare può richiedere al massimo un contributo ogni 3 anni, riservato il cpv 2.

⁴ Le richieste debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria vengono trattate ed evase in ordine progressivo fino all'esaurimento del credito disponibile risultante dal preventivo dell'anno di pertinenza.

Art. 3

Contributo finanziario

Il contributo corrisponde al 20% del prezzo d'acquisto comprovato della bicicletta/scooter (IVA compresa) al netto di eventuali contributi all'acquisto riconosciuti da altri enti o da terzi, ritenuto un limite massimo di CHF 500.00.

Art. 4

Condizioni al sussidio

¹ Per poter beneficiare del contributo, devono essere cumulativamente adempite le seguenti condizioni:

- a. il fabbricante della bicicletta/scooter elettrici deve offrire una garanzia di almeno 2 anni ed un punto di assistenza tecnica nel Cantone Ticino.
- b. il richiedente deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale (imposte, tasse, multe, ecc. cresciute in giudicato).
- c. la richiesta deve essere inoltrata entro tre mesi dall'acquisto della bicicletta/scooter elettrici.
- d. il contributo indebitamente percepito deve essere restituito.

Art. 5**Cambio di detentore**

¹ Il beneficiario non può rivendere la bicicletta/scooter elettrici entro i primi 3 anni dall'acquisto.

² In caso contrario, egli deve rimborsare al Comune una parte del sussidio ottenuto, secondo i seguenti criteri:

- a. vendita entro il primo anno: restituzione completa del sussidio;
- b. vendita tra il primo ed il secondo anno: restituzione di 2/3 del sussidio;
- c. vendita tra il secondo ed il terzo anno: restituzione di 1/3 del sussidio.

CAPITOLO II**Disposizioni amministrative****Art. 6****Procedura**

¹ La richiesta deve essere inoltrata alla Cancelleria Comunale tramite l'apposito formulario ottenibile presso lo sportello o scaricabile dal sito internet del Comune (www.santonino.ch) corredato da tutti gli allegati richiesti sul formulario. Qualora la documentazione non fosse completa, l'incarto verrà ritornato al richiedente come non pervenuto.

² A condizioni adempiute e riservato l'art. 2 cpv 4, il contributo viene versato sul conto corrente postale o bancario del richiedente risultante dal formulario.

³ Il diniego all'attribuzione del contributo viene comunicato per iscritto da parte del Servizio incaricato.

Art. 7**Competenza**

¹ La Cancelleria comunale è competente per l'applicazione della presente Ordinanza. In particolare, è riservato il diritto di effettuare controlli.

² Contro le decisioni di quest'ultima è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

³ Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.

CAPITOLO III

Disposizioni finali

Art. 8

Casi
particolari

Il Municipio si riserva il diritto di esaminare e decidere eventuali casi particolari non contemplati nella presente Ordinanza.

Art. 9


Entrata in
vigore

La presente Ordinanza entra in vigore il 01.04.2025 riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 e segg. LOC. Eventuali ricorsi non hanno effetto sospensivo.


La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di 30 giorni a decorrere dall'11 marzo 2025.

Contro questa ordinanza può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato, entro 30 giorni dall'inizio della pubblicazione.

Risoluzione municipale n. 318 del 3 marzo 2025

IL SINDACO: 
Simona Ziniker

PER IL MUNICIPIO: 

IL SEGRETARIO: 
Davide Vassalli

S. Antonino, 7 marzo 2025